

QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I.

Un Vescovo sospende a divinis un suo sacerdote per una settimana. Dopo tre giorni per non manifestare ai colleghi il castigo ripiglia la celebrazione. Va a confessarsi, ansioso temendo di aver incorso la irregolarità per violazione di censura: ma il Confessore lo tranquillizza dicendo, che, essendo determinato il tempo (una settimana), quella sospensione era solamente pena; e la violazione di essa non porta l'irregolarità.

R. - Basta leggere il can. 985: «Sunt irregulares ex delicto... 7º qui actum ordinis clericis in ordine sacro constitutis reservatum ponunt... vel ab ejus exercitio poena canonico sive personali, medicinali aut vindicativa, sive locali prohibiti».

NB. Anch'io seguo l'insegnamento dei letterati d'oggi e l'uso della S. Sede e scrivo paena (non coll'œ).

Olim, alcuni moralisti insegnavano che se la scomunica o la sospensione aveva ragione di sola pena non di medicina (per es. perchè doveva durare un tempo determinato, anche se il reo si fosse ravveduto), chi la violasse non diventava irregolare (D'Annibale, I, 411, 32). Oggi non è più così. Il testo è chiaro. Vedi Vermeersch Eptit. Jur. Can. II n. 257. Piscetta-Gennaro vol. IV n. 500 e gli altri autori.

Aggiunge il Vermeersch: «Qui tamen periculo infamiae aut timore magni damni id fecerit (avesse noncurato la sospensione) in irregularitatem non incurrat: lex enim ecclesiastica cum tanto incommodo non obligat».

Piace veder ammessa questa sentenza anche dal pacato Lehmkuhl (Casus II, 749. R. 6, IV edit.): «qui occulte censura ligatus est, si timore diffamationis, vel ex necessitate sacrum ordinem exerceat, cum fortasse ne peccaret quidem, minus etiam temere agat, irregularitatem non incurrit».

II.

Nella Cattedrale vi è la Missione con grande bisogno di Confessori: l'Arcidiacono, la prima Dignità, prega un canonico di prestarsi: questi gli dice, che non ha la facoltà. Il primo insiste: Io come Superiore gliela posso conferire e gliela conferisce. E il canonico confessa.

R. 1. - L'Arcidiacono non poteva dare la giurisdizione. A parte l'espressione non giusta: «Io sono il suo Superiore»: il capo di un Capitolo è «primus in numero, seu in ordine eorum, quibus constat Capitulum» così il *De Herdt*, *Praxis Capitularis*, part. I, cap. VI o, come dicono altri autori primus inter pares. Ma supponendo che sia Superiore al Canonico, come il Parroco al coadiutore, ancora non poteva. La facoltà si deve dare dall'Ordinario loci se si tratta di fedeli.

2. Valsero dunque quelle Confessioni? Può entrare qui il can. 209: «In errore communis aut in dubio positivo et probabili, sive juris, sive facti, jurisdictionem supplet Ecclesia pro forum interno tum externo».

NB. Certo che sbagliano quelli che agiscono come nel caso: la Chiesa interviene, supplica per il bene delle anime; ma la si costringe, per così dire, a intervenire; e questo non è lecito come osservano gli Autori (p. es. *Lehmkuhl* in questo argomento; *Vermeersch* *Epit. J. C. II*, 157 etc.): bisognava nel caso agire diversamente.

3. Ma quando, nel caso si ha l'error communis, e quindi la suppletio? Ci vuole il fatto dell'errore di molti o comune; o basti il fondamento di questo errore, per il quale (fondamento) tutti o molti debbano essere tratti a pensare, che l'individuo abbia la facoltà? (per es. il fatto di vederlo in Confessionale). Rispondo: autori stimati assai pensano basti il fondamento. (*Vermeersch* op. cit. v. I, n. 284; *Bucceroni* *Casus Consc.* n. 358, p. 493 (edit. III). Perché posto il fatto (fondamento) pubblico, che può indurre le persone prudenti a ritenere vi sia la facoltà, e può così condurle in errore, questo errore si può già ritenere pubblico, non privato. Basta, che gli uni dopo gli altri sieno condotti in errore. Se si dovesse aspettare materialmente l'inganno di tutti, il danno non si eviterebbe e sarebbe immenso: se si aspettasse l'inganno almeno di una parte considerevole dei fedeli, come determinare il quantitativo di essi, il tanto per cento, necessario acchè la Chiesa supplica? come applicarlo? e, come dice il *Bucceroni*, vorremmo tener sospesa la validità della Confessione delle prime persone, finchè si fosse raggiunto il numero dei penitenti, sì, da dirsi raggiunta la parte maggiore? Lo stesso ragionamento fa in sostanza il *Monitore Ecclesiastico* (*Card. Gennari*) vol. VII, parte I, pag. 35.

III.

Tizia che aveva incorso la scomunica (conosciuta) che colpisce i rei di aborto, si confessa da un sacerdote munito della relativa facoltà; ma si confessa sacrilegamente; come deve in seguito provvedere? e se, senza colpa, avesse tacito quel delitto?

Risponde *Genicot-Salmans* (II, 350) «qui rite confessus habenti potestatem ordinariam vel delegatam in reservata inculpabiliter oblitus est reservatum potest illud postea confiteri apud inferiorem et absolvi» perchè si può pensare che questo confes-

sore voglia in questo aiutare il penitente quanto può « quantum possum et tu indiges ». Così anche il *De Lugo* disp. 20, n. 91 e seg.

S. Alfonso (*Th. Mor.* 1, 6, n. 597) eccepisce per il caso « quando adesset positiva praesumptio, quod si superior audivisset peccatum reservatum absolutionem distulisset »; ma questo non toglie la sodezza della sentenza negli altri casi (come osserva il *Genicot*).

« *Idem cum sententia communi tenendum* (continua il *Genicot* e dopo di lui il *Salsmns*), ubi Confessio est invalida sive inculpabiliter sive etiam culpabiliter ». La riserva mira a far sì, che il peccato sia accusato presso il Superiore (perchè provveda): « unde ex quo subditus suum peccatum subiecti iudicio superioris vel alius habentis facultatem, jam obtinetur finis reservationis (S. Alph. n. 598). Excipe, si paenitens culpabiliter reticeret ipsum peccatum reservatum vel si in illa sacrilega confessione inculpabiliter obliviscatur confiteri peccatum reservatum: irrationaliter enim praesumeretur Superior velle in tali sacrilega confessione auferre reservationem peccati non sibi delati ». Vedi anche *Gennaro*, IV, 320.

NB. Per il Tempo di *Giubileo*, se cioè fruisca dei favori chi non si confessa bene, vedi *Genicot*, n. 414.

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere maggiore nella Metropolitana di Milano

ENTI E BENI ECCLESIASTICI

A PROPOSITO DEL PRESTITO E DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE

Il decreto sul prestito e sull'imposta immobiliare ha riportato in discussione parecchi problemi di diritto concordatario, che avevano avuto qualche illustrazione anche in queste pagine, sotto riflessi più generici e che parevano, per ciò, meno interessanti.

Nella vita, anche giuridica, avviene spesso proprio così: gli articoli del codice o d'una legge sembrano sempre, a prima vista, norme astratte, belle teorie, ottimi aforismi. Ma seguono il binario, su cui compie o deve compiere il suo cammino la collettività, noi compresi, con l'obbligo di mostrare il biglietto o di pagare la sopratassa, quand'anche fossimo addormentati.

E adesso, toccati sul vivo, protestiamo. Non c'è motivo di protestare.

Le giustificazioni politiche e finanziarie del decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, sono già note. L'applicazione di quelle brevi norme sembra abbastanza facile. A prevenire le difficoltà immediate provvede il R. D. 10 Novembre 1936, n. 1933, concedendo due mesi, dopo le denunce e domande avanzate fino al 15 dicembre u. s., per pro-